



Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn

Provincia di Trento

Piazza Marconi, 2 - C.A.P. 38040

Tel. 0464/789714 - Fax 0464/789642

Codice Fiscale 80004770220 e P. IVA 00452400229

E-mail: protocollo@kamou.lusern.it

PEC: comune@pec.comune.luserna.tn.it

www.comune.luserna.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 del Consiglio comunale

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-20224 e al Documento Unico di programmazione 2022/2024.

L'anno duemila ventidue, addì 28 del mese di novembre alle ore 20.30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità mista

All'appello nominale sono presenti, i Consiglieri signori:

NICOLUSSI ZAIGA Gianni - Sindaco
CASTELLETTI Giacomo
NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio
NICOLUSSI CASTELLAN Giulia
NICOLUSSI CASTELLAN Luigi
NICOLUSSI GOLO Elena
NICOLUSSI MOZ Davide
NICOLUSSI MOZ CHELLE Katia
NICOLUSSI NEFF Anna
NICOLUSSI PAOLAZ Nadia
ZOTTI Andrea
NICOLUSSI MORO Giancarlo

Presenti	assenti	
	giustificati	ingiustificati
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
	x	
x		

Assiste e partecipa, il Segretario comunale reggente **dott. Giabardo Alberto**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Nicolussi Zaiga dott. Gianni**

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di programmazione 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. nr. 267 di data 18/08/2000 in tema di variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

Dato atto che con deliberazione n. 35 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 dd. 31.12.2021, avente ad oggetto “Approvazione PEG 2022”;

Dato atto che con deliberazione n. 09 del 05/09/2022 il comune ha approvato la deliberazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

- con delibera di Giunta provinciale n. 1578 del 02/09/2022 è stato nominato un commissario ad acta che provveda all'approvazione del rendiconto 2021;
- ad oggi non risulta ancora approvato il rendiconto 2021 e pertanto la situazione dei residui attivi e passivi risulta non chiusa;

Preso atto che non si rilevano comunque fattori interi o esterni che possano far presagire problemi agli equilibri di bilancio;

Preso atto che il comune negli scorsi anni ha chiuso il conto consuntivo con un saldo positivo e non si rilevano situazioni che possano rilevare la possibilità di chiusura del consuntivo 2021 con un disavanzo;

Atteso che con deliberazione n. 16 del 02/10/2022 è stato approvato il rendiconto 2020, che evidenzia un avanzo di amministrazione pari a euro 846.121,57, di cui la quota disponibile pari a euro 415.150,55;

Visto che l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, così come modificato dal decreto -legge 21 marzo 2022, n.21 (decreto energia), convertito in legge (legge 20 maggio 2022, n. 51), e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 prevede la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia e gli avanzi vincolati relativi alle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza covid -19 per la copertura dei

maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenza e periodo omologhi nel 2019;

Vista la FAQ 49 pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it, che ha chiarito le disposizioni contenuti nella norma sopracitata;

Visto che:

l'art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;

l'art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.

Visto che l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, così come modificato dal decreto -legge 21 marzo 2022, n.21 (decreto energia), convertito in legge (legge 20 maggio 2022, n. 51), e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 prevede la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia e gli avanzi vincolati relativi alle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza covid -19 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenza e periodo omologhi nel 2019;

Vista la FAQ 49 pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it, che ha chiarito le disposizioni contenuti nella norma sopracitata;

Visto che con il bilancio di previsione 2022-2024 è stato allegato il pros

Visto che l'Avanzo vincolato derivante dal Fondo art. 106 DL 34/2020 è pari a 15.727,53, come dimostrato dall'allegato 1 alla presente variazione.

Ritenuto pertanto di applicare l'avanzo vincolato a finanziamento di maggiori oneri di utenze energia elettrica e gas;

Visto che il comma 862 art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicati nei commi da 862 a 864 a ricorrere delle condizioni ivi riportate.

Considerato che il comune non ha ancora allineato la piattaforma crediti commerciali (PCC), rispetto alla quale sorge l'obbligo di accantonare il fondo di garanzia debiti commerciali, si ritiene prudentiale accantonare l'importo massimo del fondo pari al 5% delle spese relative all'acquisto di beni e servizi, per un importo pari a 23.009,00;

Dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale;;

visto il regolamento di contabilità;

acquisiti, ai sensi degli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti derivanti dalle variazioni considerate.

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 3 (Nicolussi Moz Davide, Nicolussi Golo Elena, Nicolussi Castellan Giulia) , astenuti n. 0 , espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il preconsuntivo delle risorse vincolate “*l'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto*” (allegato 1);
2. di approvare, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, la variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024, come risultante dall'Allegato, parte integrante ed essenziale della deliberazione (allegato 2);
3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato anche il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, ivi compreso il piano opere pubbliche;

4. di dare atto che, pur con le considerazioni evidenziate in premessa, sono rispettati il pareggio finanziario nonché gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo quanto disposto dall'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 (allegato 3);
5. di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate con la presente deliberazione, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dall'allegato (allegato 4);
6. di prendere atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (P.E.G. 2022-2024) di competenza e di cassa;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai *** Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

* * * * *

